

| | | | | |
|--|---|------|--------|------------|
|  | COMUNE DI BARANZATE Città Metropolitana di Milano | C.C. | Numero | Data |
| | Cod. n. 250 | | 6 | 15/03/2018 |
| OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (C.D. TASI) PER L'ANNO 2018. | | | | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2018** il giorno **15** del mese di **marzo** alle **20:08** nella sala consiliare della scuola media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di prima convocazione.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

| | | Presente | Assente |
|---------------------------------|-------------|-----------|----------|
| ELIA LUCA MARIO | Sindaco | SI | |
| ROSSINI RICCARDO | Vicesindaco | SI | |
| NATOLI MASSIMO | Consigliere | SI | |
| TOPPETA ALFREDO VINCENZO | Consigliere | NO | SI |
| CROCE MARIO ROMOLO | Consigliere | SI | |
| MALASPINA MATTEO | Consigliere | SI | |
| BEVILACQUA ZOE MARIA | Consigliere | SI | |
| CERVELLERA ROSANNA | Consigliere | SI | |
| SANSONE MARIA ASSUNTA | Consigliere | SI | |
| DI MAIO ILARIA | Consigliere | SI | |
| DONAGGIO UMBERTA | Consigliere | SI | |
| DE FILIPPIS IONELA | Consigliere | SI | |
| CESARATTO FRANCO STEFANO | Consigliere | SI | |
| PRISCIANDARO PIETRO | Consigliere | SI | |
| NICOLINI VANESSA | Consigliere | SI | |
| CARACAPPA LUCA | Consigliere | SI | |
| OCCHIPINTI MANUELA | Consigliere | SI | |
| | | 16 | 1 |

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa DOLCIMELE PATRIZIA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Presidente**, Dott. **CROCE MARIO ROMOLO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che con decorrenza 1 gennaio 2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Visto che l' Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta al possesso di immobili e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata in un tributo per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che nell'esercizio 2017 sono state applicate le seguenti aliquote per la Tassa Servizi Indivisibili (TASI):

| Gruppo o categoria catastale | Aliquota | Note |
|---|---|--|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | 1,5 per mille per abitazioni di categoria A1 – A8 – A9 Esclusione per abitazioni di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7. | Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche: <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;• l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluenta la quota di possesso nel territorio</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari• il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008• l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica• le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenti esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie |
|--|--|--|

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | catastali |
|--|---------------|---|
| Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze | 1,2 per mille | |
| Aree fabbricabili | 1,2 per mille | |
| Abitazioni locate a canone concordato | 1,2 per mille | Riduzione del 25% della base imponibile TASI per tutte le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 |
| Abitazioni in comodato a parenti in primo grado | 1,2 per mille | <p>Riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune; • il Comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1- A8 - A9; • il comodato deve essere registrato; <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il Comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1 – A8 – A9;</p> <p>Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).</p> <p>Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2019.</p> |
| Fabbricati costruiti e destinati alla vendita | Esclusione | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 |

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | |
|--|--|--|
| | | giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013. |
|--|--|--|

Considerato che la legge di bilancio per l'esercizio 2018 ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie locali istituito a partire dall'anno 2016;

Ritenuto di confermare, per la Tassa Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare:

| | |
|---|---|
| Abitazioni principali di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze | Euro 50,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione |
| | Euro 25,00= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare |

Ritenuto di ripartire la tassa nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria:

- a carico dell'occupante nella misura del 10% nel caso di uso diverso dall'abitazione principale
- a carico del titolare del diritto reale nella misura del 90%

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento Imposta Unica Comunale, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che le aliquote di cui alla presente proposta di deliberazione sono state recepite nel progetto del Bilancio di previsione 2018/2020 e che il gettito presunto pari a € 500.000,00 copre il 15% della previsione di costo dei servizi indivisibili comunali (spesa corrente compreso il personale dipendente) come specificati nella tabella sottostante:

| SERVIZI INDIVISIBILI | COSTI PREV. 2017 | COSTI PREV. 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Polizia Locale | 499255 | 546780 |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, manutenzione) | 73900 | 87200 |
| Illuminazione pubblica | 214520 | 234020 |
| Manutenzione del verde | 113642 | 122410 |
| Protezione civile | 20000 | 0 |

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio | 450731 | 496121 |
| Servizi sociali | 842431 | 960470 |
| Servizi scolastici ed educativi | 421465 | 487180 |
| Biblioteca e cultura | 164783 | 179742 |
| Sport | 30800 | 31500 |
| Anagrafe | 173736 | 220890 |
| Totale | 3008263 | 3326313 |

Visto l'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Dato atto che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informativo di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del citato D.Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Con votazione resa per alzata di mano, al termine della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

- presenti n. 16 componenti;
- **n. 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Caracappa) e n. 4 contrari (Occhipinti, Nicolini, Cesaratto e Prisciandaro)**

DELIBERA

a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2018:

| Gruppo o categoria catastale | Aliquota | Note |
|---|--|--|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | 1,5 per mille per abitazioni di categoria A1 – A8 – A9 | Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Esclusione per abitazioni di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7.</p> | <p>della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di uso- frutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;• l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o uso-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, ma anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9) per le quali si continua ad applicare la misura del 4 per mille e la detrazione di 200 Euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, restando ininfluyente la quota di possesso nel territorio• l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari• il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008• l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad |
|--|--|---|

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | |
|--|---------------|--|
| | | <p>ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenete alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali |
| Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze | 1,2 per mille | |
| Aree fabbricabili | 1,2 per mille | |
| Abitazioni locate a canone concordato | 1,2 per mille | Riduzione del 25% della base imponibile TASI per tutte le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 |
| Abitazioni in comodato a parenti in primo grado | 1,2 per mille | <p>Riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune; • il Comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1- A8 - A9; • il comodato deve essere registrato; <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il Comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1 – A8 – A9; Nel caso in cui venga concesso in comodato</p> |

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | |
|---|------------|--|
| | | l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016). Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2019. |
| Fabbricati costruiti e destinati alla vendita | Esclusione | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D:L. 102/2013. |

c) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, da detrarsi, fino a concorrenza del suo ammontare:

| | |
|---|---|
| Abitazioni principali di categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze | Euro 50,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione |
| | Euro 25,00= per ogni figlio di età non superiore a 26 anni facente parte del nucleo familiare |

d) di ripartire la tassa nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria:

- a carico dell'occupante nella misura del 10% nel caso di uso diverso dall'abitazione principale
- a carico del titolare del diritto reale nella misura del 90%

e) di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

| SERVIZI INDIVISIBILI | COSTI PREV. 2017 | COSTI PREV. 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Polizia Locale | 499255 | 546780 |
| Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, manutenzione) | 73900 | 87200 |
| Illuminazione pubblica | 214520 | 234020 |

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2018

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Manutenzione del verde | 113642 | 122410 |
| Protezione civile | 20000 | 0 |
| Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio | 450731 | 496121 |
| Servizi sociali | 842431 | 960470 |
| Servizi scolastici ed educativi | 421465 | 487180 |
| Biblioteca e cultura | 164783 | 179742 |
| Sport | 30800 | 31500 |
| Anagrafe | 173736 | 220890 |
| Totale | 3008263 | 3326313 |

f) di inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze entro il termine del 14 ottobre la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Indi, stante l'urgenza di adottare fin da subito gli atti gestionali in coerenza con il contenuto del presente deliberato, con separata, successiva votazione resa per alzata di mano, a seguito della quale si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente :

- presenti n. 16 componenti;

- **n. 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Caracappa) e n. 4 contrari (Occhipinti, Nicolini, Cesaratto e Prisciandaro)**

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. CROCE MARIO ROMOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DOLCIMELE PATRIZIA

Certificato di pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene consegnata oggi al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dal combinato disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DOLCIMELE PATRIZIA